

**Regolamento della Delegazione dell'Assemblea federale presso l'Unione
interparlamentare (UIP)**

dell'8 settembre 2025

approvato dalla Delegazione amministrativa il 14 novembre 2025

La Delegazione dell'Assemblea federale presso l'Unione interparlamentare (Delegazione),

visto il capitolo II numero 2.1 della direttiva della Delegazione amministrativa del 13 maggio 2022 concernente le attività internazionali delle delegazioni parlamentari permanenti e delle delegazioni parlamentari non permanenti,

decreta:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento è inteso in particolare a:

- a. stabilire le competenze in materia di utilizzo delle risorse finanziarie;
- b. definire l'elenco delle attività della Delegazione e dei suoi membri che danno diritto a indennità;
- c. disciplinare la procedura per l'autorizzazione a partecipare ad attività e percepire le relative indennità;
- d. decidere la questione delle supplenze.

Art. 2 Budget della Delegazione

¹ La Delegazione dispone di un budget annuale previsto nell'ambito del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

² La Delegazione vigila affinché le risorse finanziarie siano impiegate in modo giudizioso e parsimonioso. A tal fine può fissare priorità tra le attività di cui all'articolo 3.

³ Il presidente della Delegazione è responsabile del rispetto del budget. A tale scopo fa capo alle informazioni sullo stato del budget che i Servizi del Parlamento gli trasmettono periodicamente.

⁴ Il presidente informa a scadenze regolari gli altri membri della Delegazione sullo stato del budget.

⁵ Se si prospetta che il budget è insufficiente, la Delegazione sottopone una domanda di aumento al segretario generale, che esamina se un sorpasso del preventivo può essere compensato con altri mezzi del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

⁶ Il segretario generale informa regolarmente la Delegazione amministrativa sullo stato del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

Art. 3 Attività

- ¹ Su mandato dell'Assemblea federale, la Delegazione o i suoi membri sono competenti per le seguenti attività, fondandosi sui regolamenti e sulle consuetudini dell'Unione interparlamentare (UIP) e tenendo conto del proprio regolamento:
- a. la partecipazione alle sedute della Delegazione;
 - b. la partecipazione alle due assemblee annuali dell'UIP;
 - c. la partecipazione di alcuni membri della Delegazione a sedute di comitati o di altri organi dell'UIP, in cui siedono ufficialmente;
 - d. la partecipazione di alcuni membri della Delegazione a conferenze, seminari e altre attività ufficiali dell'UIP;
 - e. la partecipazione a sedute e visite di lavoro nell'ambito di mandati di relatore;
 - f. l'adempimento dei doveri di ospitalità nel quadro delle conferenze dell'UIP tenute a Ginevra;
 - g. l'adempimento dei doveri di ospitalità quando delegazioni estere presso l'UIP o rappresentanti dell'UIP si recano in visita a Berna;
 - h. il mantenimento di relazioni bilaterali in occasione degli incontri con altre delegazioni nazionali o con rappresentanti dell'UIP.
- ² In generale, il presidente e/o il vicepresidente rappresentano la Delegazione nelle manifestazioni a cui sono invitati solo alcuni membri di ogni delegazione.

Art. 4 Attività non sottoposte ad autorizzazione

La partecipazione alle attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–c non necessita di autorizzazione. Il presidente della Delegazione firma i conteggi delle indennità dopo che hanno ricevuto il visto dei Servizi del Parlamento.

Art. 5 Attività sottoposte ad autorizzazione

- ¹ La partecipazione alle attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere d–h necessitano di previa autorizzazione del presidente della Delegazione se risulta che comporteranno spese a carico del budget della Delegazione. Il presidente può decidere di far rappresentare la Delegazione da un altro dei suoi membri. Tiene in tal caso conto delle conoscenze e competenze specifiche riguardo al tema dell'evento.
- ² Se un membro della Delegazione non è d'accordo con la decisione del presidente, può sottoporre la controversia alla Delegazione. Quest'ultima decide in via definitiva.

Art. 6 Organizzazione di attività straordinarie della Delegazione in Svizzera

- ¹ L'organizzazione di attività della Delegazione in Svizzera necessita dell'approvazione della Delegazione.
- ² Se l'organizzazione dell'attività in questione non può essere finanziata dal budget corrente, occorre presentare alla Delegazione amministrativa una domanda corredata da una previsione delle risorse finanziarie e umane necessarie per organizzare detta attività.

Art. 7 Contributi volontari

- ¹ Su domanda dell'UIP o di un membro dell'UIP, la Delegazione può versare contributi volontari, prelevati dal suo budget, per contribuire al finanziamento di progetti dell'UIP.
- ² Se l'importo dei contributi volontari previsti è superiore a 15 000 franchi all'anno, la Delegazione deve ottenere la previa approvazione della Delegazione amministrativa.

Art. 8 Supplenze

- ¹ I membri della Delegazione non possono farsi sostituire nelle due assemblee annuali dell'UIP.
- ² In caso di partecipazione a eventi tematici per conto dell'UIP, come le audizioni parlamentari organizzate nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite o le sessioni annuali della Conferenza parlamentare sull'OMC, i membri della Delegazione possono farsi accompagnare da rappresentanti della commissione dell'Assemblea federale competente in materia. Le spese legate alla partecipazione dei deputati che non fanno parte della Delegazione non sono a carico del budget della Delegazione. Sono i presidenti o gli uffici dei Consigli che rilasciano ai rappresentanti delle commissioni interessate l'autorizzazione a partecipare a detti eventi.

Art. 9 Assenze giustificate

- ¹ I membri della Delegazione che partecipano ad attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere b–e del presente regolamento sono considerati scusati dal loro Consiglio in caso d'assenza (RCN art. 57 cpv. 4 lett. e risp. RCS art. 44a cpv. 6 e 6^{bis}).
- ² Su domanda dei membri della Delegazione interessati, la segreteria della Delegazione annuncia la loro assenza alla segreteria del loro Consiglio.

Art. 10 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2025.

Il regolamento della Delegazione dell'Assemblea federale presso l'Unione interparlamentare del 6 settembre 2017 è abrogato.

In nome della Delegazione presso l'Unione interparlamentare

Il presidente:

Thomas Hurter, consigliere nazionale